

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(RM) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CARATOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MELI

Seduta del 26/07/2023

FATTO

Con ricorso pervenuto il 26.04.2023 la ricorrente espone di avere estinto anticipatamente nel 2022, in corrispondenza della rata n. 48, un finanziamento mediante delegazione di pagamento sottoscritto nel 2018. Chiede all'ABF di disporre la corresponsione da parte dell'intermediario del rimborso delle spese di istruttoria (€ 320,40) e delle commissioni intermediario incaricato (€ 518,40), calcolate secondo il criterio *pro rata temporis*, per un totale di € 838,80. Chiede anche il rimborso delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute.

Chiede altresì € 200,00, quale rimborso delle spese per l'assistenza difensiva per la presentazione del ricorso.

Con le controdeduzioni, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

Evidenzia preliminarmente la conformità del proprio comportamento all'art. 125-*sexies* del T.U.B. di attuazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 settembre 2019 (c.d. *Lexitor*) e della sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale; inoltre, sottolinea la chiarezza e la trasparenza della natura dei costi a carico del ricorrente presenti in contratto. L'intermediario, poi, rileva l'attuale applicabilità delle disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia, che tuttora prevedono la rimborsabilità pro quota dei soli costi *recurring*.

Nel merito, afferma quanto segue:



- relativamente alla richiesta di rimborso degli oneri non goduti, sostiene la natura *up front* delle spese di istruttoria e della commissione di intermediazione, adducendo le seguenti ragioni:
- relativamente alle spese di istruttoria, precisa che le stesse costituiscono costi sostenuti dalla resistente, con esclusione di ogni remunerazione relativa ed attinenti attività di istruttoria della pratica;
- riguardo alla commissione di intermediazione, asserisce che la stessa è relativa all'attività svolta dall'intermediario del credito, il quale ha percepito l'intero importo e rispetto alla cui restituzione l'intermediario è dunque carente di legittimazione passiva;
- richiama la posizione assunta dall'Avvocato Generale della CGUE nella causa Unicredit Bank Austria, in forza della quale l'art. 25 della direttiva 2014/17/CE è in contrasto con la norma nazionale che limita la riduzione del credito ai soli costi dipendenti dalla durata del contratto, non anche se la norma nazionale esclude dalla riduzione i costi pagati ai terzi;
- richiama la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (C-555/21), in cui viene affermato che l'art. 25, par. 1 della direttiva 2014/17/CE *“non osta ad una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del credito comprenda solo gli interessi e le spese dipendenti dalla durata del credito”*.

DIRITTO

La controversia verte sulla richiesta di restituzione degli oneri corrisposti a fronte di un contratto di finanziamento, stipulato nel 2018 ed estinto anticipatamente nel 2022.

Com'è noto, l'art. 11 *octies* del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), aveva modificato l'art. 125 *sexies* del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spettasse al consumatore il rimborso *“in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”*. Per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva invece che continuasse ad applicarsi *“l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”*.

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022 ha rilevato in primo luogo che: *Par. 9.5 “La citata sentenza Lexitor [della Corte di giustizia UE] ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019).*

Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione contra legem, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front,



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Non si accoglie la domanda di rimborso delle spese per l'assistenza professionale, che non è stata avanzata con il reclamo e considerata la natura seriale di questa tipologia di contenzioso.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 529,45, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI